

Pubblichiamo in anteprima il Comunicato Stampa di **Nino De Masi**, al quale anche la SOS UTENTI ha dato il proprio modesto contributo tecnico e scientifico, lodando qui De Masi per aver profuso sacrifici e determinazione nell'accertamento della verità Usuraria, nei confronti di numerose Banche Italiane.

In soldoni, la Cassazione Penale conferma certamente che i banchieri Geronzi, Marchiorello e Abete facevano usura attraverso le loro banche nei confronti del Gruppo De Masi, ma poi gli stessi, per la Cassazione, "non sono psicologicamente colpevoli".

Insomma: "I colpevoli vanno individuati in capo ad altre figure", contemporaneamente Le Banche debbono "restituire tutti gli Interessi Usurari", secondo la nostra Cassazione.

Pensiero del giorno: I banchieri alla Guida del Paese ne prendano Atto non regalando perciò più nulla alle Banche. Queste vengano invece chiamate a restituire il maltolto Usurario alle loro vittime.

COMUNICATO STAMPA

procedimento per usura a carico di Geronzi, Abete e

Marchiorello.

La seconda sezione penale della corte di Cassazione il 23 Novembre u.s. ha emesso il seguente provvedimento prot 4604 /2011: **rigetta totalmente i ricorsi presentati dalle parti .**

Questo è il fatto; in tal modo la sentenza del 2 luglio del 2010 della Corte di Appello di Reggio Calabria **è divenuta definitiva** . Tale sentenza aveva provveduto a riformare parzialmente il primo grado, con il quale gli imputati erano stati assolti per non aver commesso il fatto. Il provvedimento della Corte d'Appello afferma nelle 116 pagine:

Pag.75 - "E proprio esaminando gli statuti delle tre banche, vigenti al periodo dei fatti in contestazione, può trovarsi plateale smentita di quanto affermato dai tre imputati (Abete, Geronzi e Marchiorello) nel corso del loro interrogatorio potendosi concludere che gli stessi, nella loro qualità di Presidenti del Consiglio di Amministrazione ... insieme agli altri componenti del Consiglio stesso, erano dotati di poteri decisori in materia di erogazione del credito."

Pag.105 - “Circolazione delle informazioni che non vi è stata e che ha dato prova nei fatti della non tenuta del sistema organizzativo adottato da ciascuna banca da cui è derivato **l’evento usurario a carico, tra gli altri, e per quello che ci occupa, di tutte le imprese riconducibili al cd. Gruppo De Masi.**”

Pag.106 – “... il ragionamento seguito da questa Corte – di evidente contrario avviso rispetto a quello operato dal Tribunale – in forza del quale **si giustifica la diversa formula adottata nell’assoluzione degli organi di vertice, non più legata alla loro estraneità alla condotta usuraia dal punto di vista materiale,**”

Pag.107 - “**E’ di solare evidenza che, accertata la loro responsabilità (o meglio... la riferibilità della condotta usuraria in termini oggettivi** con esclusione della loro colpevolezza dal punto di vista psicologico) **quali componenti del CDA, la Procura potrà esercitare nel proseguo l’azione penale nei confronti degli altri componenti del CdA medesimo oltre che degli organi semiapicali cui più volte si è fatto riferimento. Accertata la condotta materiale dell’usura....**”

Pag.109 - “**Tanto induce a ritenere, in conclusione, che la lesione del bene tutelato dalla norma penalistica sull’usura si è prodotta in forza di comportamenti** - concretatisi, va qui ribadito, nella omessa, doverosa predisposizione di apparati organizzativi e di controllo tali da prevenire il rischio di sfioramento dei tassi soglia – **che, in quanto connotati da negligenza, rientrano nell’alveo del parametro psicologico della colpa, non sono punibili in forza del disposto dell’art.644 c.p.**” **P.Q.M.** “Visto l’art.605 c.p.p. **in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/11/2007 dal Tribunale di Palmi,omississ.... assolve Marchiorello Dino Giovanni Maria, Geronzi Cesare e Abete Luigi dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.** Conferma nel resto l’impugnata sentenza.”

Questa è la sentenza che **è passata in giudicato e contro la quale gli imputati in primis sono ricorsi in cassazione per l’annullamento , che è stato rigettato.** Per la prima volta in Italia la corte “**accerta la responsabilità dei presidenti (o meglio... la riferibilità della condotta usuraria in termini oggettivi.)**” come riportato a pag 107 della sentenza.

In relazione a tale formula assolutoria ho dato mandato ai miei legali di valutare le azioni risarcitorie conseguenti. Questa sentenza , passata in giudicato, è storica per i contenuti, **i fatti parlano da soli**, aldilà di ogni commento ed interessata interpretazione . Siamo in presenza di fatti gravi ,e dell’individuazione di comportamenti colposi e negligenti. Questo **importante risultato** è dovuto sicuramente al mio impegno e sacrifici e principalmente alla elevata professionalità umiltà e pazienza dei miei Illustri Avvocati , il Prof Avv Antonio Mazzone e l’Avv Giacomo Saccomanno, a cui vanno la mia gratitudine e riconoscenza.

25 novembre 2011

Antonino De Masi